

n. 81/2023 Procedimento unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. Guido Marzella	Presidente
dott.ssa Manuela Elburgo	Giudice relatore ed est.
dott.ssa Paola Rossi	Giudice

nel procedimento n. 81/2023 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione
controllata del patrimonio promosso

da

Condominio Casa Canazei e Condominio Casa Carezza

con gli avv.ti Adriano Secchi ed Armin Graus, del Foro di Bolzano

RICORRENTI

contro

Ottocentodieci s.r.l.

con l'avv. Franco Casano del Foro di Treviso e l'abogado Nicola Di Santo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale

premessso che con ricorso depositato in data 7 aprile 2023, Condominio Casa
Canazei e Condominio Casa Carezza adivano l'intestato Tribunale chiedendo



l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI nei confronti di Ottocentodieci s.r.l.;

premessò, altresì, che, a fondamento della domanda, i ricorrenti deducevano che Ottocentodieci s.r.l., sin dall'anno 2018, non aveva provveduto a pagare le spese condominiali ad essa imputabili quale proprietaria di settimane in multiproprietà presso i condomini ricorrenti, tanto che sono stati emessi nei suoi confronti, da parte del Giudice di Pace di Bolzano, il decreto ingiuntivo n. 48/2020 per l'importo capitale di € 999,57, il decreto ingiuntivo n. 14/2022 per l'importo capitale di € 2.454,85 ed il decreto ingiuntivo n. 16/2022 per l'importo capitale di € 3.894,40;

premessò, inoltre, che i ricorrenti deducevano che, oltre alle somme ingiunte, la società Ottocentodieci si è resa inadempiente nel pagamento di altre spese condominiali, tanto che il debito ammonta ad oltre € 16.500,00 e che negativo è stato il pignoramento tentato. I ricorrenti deducevano anche che l'oggetto sociale della resistente è la compravendita e la locazione di immobili, donde la natura commerciale dell'attività esercitata; che i debiti complessivi della resistente, proprietaria di settimane in multiproprietà anche presso altri condomini, ammontano ad oltre € 90.000,00 (cfr. pag. 3 ricorso); che dalla disamina dei bilanci non risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma I, CCII e che il patrimonio netto risulta essere negativo sin dal 2019, tanto che nel verbale di approvazione dei bilanci degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 (tutti approvati in data 15 marzo 2021) si legge che il Presidente evidenziava la sussistenza di perdite di esercizio che integrano la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4 c.c.;

rilevato che, nel costituirsi in giudizio, Ottocentodieci s.r.l. chiedeva il rigetto della domanda;



rilevato, altresì, che la resistente non contestava la sussistenza del requisito soggettivo di cui all'art. 2, comma I, CCII per l'apertura della liquidazione controllata e, a tal fine, dimetteva il bilanci 2019, 2020 e 2021 (sub docc. da 3 a 5);

rilevato che, per converso, la società resistente negava un qualsivoglia stato di insolvenza in capo a sé, deducendo che, in occasione della assemblea del 27.12.2021, l'amministratore aveva evidenziato la non opportunità di mettere in liquidazione la società perché in tal modo non verrebbero eliminati i costi di gestione e perché la liquidazione farebbe venir meno la collocazione delle multiproprietà; deducendo, altresì, che il patrimonio netto è negativo solo da un punto di vista contabile, giacché l'attuale valore di mercato delle quote di multiproprietà ammonta ad € 199.340,00 come da perizia di cui all'allegato n. 7;

ritenuto, anzitutto, che via sia la competenza del Tribunale di Padova in ragione della sede legale sita in Cittadella (Padova) di Ottocentodieci s.r.l.; osservato che, nel costituirsi in giudizio, la società resistente non ha contestato né la sussistenza dei parametri per l'apertura della liquidazione controllata, né il fatto che i debiti complessivi siano superiori ad € 50.000,00; considerato che non appaiono dirimenti le deduzioni difensive svolte dalla resistente in ordine alla supposta insussistenza di uno stato di insolvenza, non essendo, all'evidenza, sufficiente a superare il dato negativo del patrimonio netto registrato a bilancio la perizia (peraltro alquanto generica e neppure asseverata) dimessa sub documento n. 7;

considerato, per converso, che lo stato di insolvenza emerge sia dall'esito negativo dei pignoramenti tentati dagli odierni ricorrenti, sia da quanto emerso all'assemblea del 15 marzo 2021 (nel corso della quale furono approvati i bilanci 2017, 2018, 2019 e 2020) circa le perdite di esercizio integranti una



causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 n. 4 c.c., constatazione questa cui non è più seguita alcuna decisione da parte della assemblea (neppure in seno alla assemblea del 27.12.2021 durante la quale fu ribadito che "i numeri" avrebbero richiesto la messa in liquidazione della società);

considerato, infine, che il bilancio 2021 non risulta essere stato approvato e pubblicato nel registro delle imprese;

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda;

visto l'art. 270 CCI;

p.q.m.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Ottocentodieci s.r.l. C.F. e P.Iva 05042290287 con sede legale in Cittadella (Padova) Stradella del Cristo n. 11/D;
- 2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Manuela Elburgo;
- 3) nomina liquidatore la dott.ssa Nicoletta Zemella con studio in Padova;
- 4) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) ordina, entro 10 giorni, la consegna al liquidatore o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio della liquidazione;
- 7) dispone che il liquidatore:



- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova o del Ministero della Giustizia e la trascriva presso gli uffici competenti (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.12.2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte,



accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI avuto riguardo ai soci illimitatamente responsabili ed ai legai rappresentanti. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio dell'8 giugno 2023

Il Giudice est.

Il Presidente

dott.ssa Manuela Elburgo

dott. Guido Marzella

